



Data di pubblicazione: 24/05/2021

Nome allegato: *Capitolato Speciale impianto antincendio anno 2021_2022-signed.pdf*

CIG: *nessun CIG*

Nome procedura: *Caltagirone Convitto "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n. 9. Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianto antincendio -*

Indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d'interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione ad una procedura su piattaforma MePA, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016).

**OGGETTO: Immobile in Caltagirone Convitto “Luigi Sturzo Via delle Industrie n. 9
Manutenzione Ordinaria Impianto antincendio**

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio del Convitto Luigi Sturzo di Caltagirone e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere eseguito dall'Impresa aggiudicataria, di seguito denominata “Appaltatore”. Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto sottoscritto con la Ditta affidataria del Servizio.

ART. 1 – NORME DI APPALTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento sono regolati dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni; - dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS; - dalla normativa di settore dalle norme tecniche specifiche CEI e UNI, D.lgs 81/08 - dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente Capitolato.

ART. 2 – OGGETTO

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, volto a garantire la piena efficienza di tutti i presidi antincendio (impianti antincendio, estintori, etc.)

Nello svolgimento di tale attività l'Appaltatore dovrà eseguire, a propria cura e spese, il controllo, e la manutenzione degli impianti con cadenza semestrale e sorveglianza mensile ed eseguire tutte quelle lavorazioni riscontrate e necessarie a mantenere efficiente gli impianti oggetto del presente capitolato, nel rispetto di quanto contenuto nella normativa vigente di settore; sarà inoltre compito del Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Tale servizio di manutenzione dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:

- Impianti idrici fissi antincendio
- Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (Sprinkler)
- Estintori carrellati
- Estintori portatili
- Impianti di spegnimento a gas
- Impianti di rilevazione fumi
- Impianti evacuatori di fumo e calore
- Autorespiratori
- Sistemi di allertamento
- Centrale antincendio con annessa eventuale riprogrammazione
- Porte tagliafuoco, maniglioni antipánico e relativi accessori

- Gruppi elettrogeni a servizio dell'impianto
- Pompe di sollevamento
- Riserva idrica e relativa tubazione annessa
- Cartellonistica antincendio e di emergenza
- Vetri e vetrini di cassette, pulsanti di sgancio e pulsanti di allarme.
- Impianti di spegnimento automatico ad Aerosol

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è di mesi 12 (dodici) con possibilità della stazione appaltante di affidare per un successivo altro anno il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs 50/2016, a condizione che l'impresa mantenga lo stesso ribasso contrattuale offerto in sede di gara. Qualora l'istituto non si avvalga della possibilità del rinnovo del servizio, lo stesso alla scadenza naturale, si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

Determinazione del valore dell'appalto

L'importo **a corpo**, posto a base di gara è stato individuato sulla base del quantitativo dei controlli da effettuare, degli impianti di cui al successivo punto 4.1 e con le cadenze sotto specificate, aggiungendo a questi i costi necessari relativi all'incidenza dei materiali di consumo e del servizio di reperibilità.

L'IVA verrà corrisposta ove dovuta in base alla normativa vigente relativa alle tipologie di servizi oggetto della prestazione di cui al presente capitolato.

E' onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività. Il valore dei costi della sicurezza non dovrà essere inferiore all'1% del valore complessivo dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto.

4.1 Descrizione sommaria degli impianti e quantità:

All'interno della struttura convittuale sono presenti:

- n. 70 Estintori
- n. 30 Idranti
- n. 4 impianti di spegnimento automatico ad Aerosol
- n. 287 rilevatori di fumo
- n. 61 porte tagliafuoco
- n. 1 centrale pompe
- n. 1 centrale riserva idrica
- n. 1 centralina di gestione

E' compreso nel canone, la sostituzione di numero 5 (cinque) batterie a servizio degli impianti presenti di qualunque voltaggio ed amperaggio ed in ogni caso non inferiori a quelle ivi in dotazione.

L'intervento dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi dettati dalla stazione appaltante e, comunque eseguito in maniera tale da non creare alcun disservizio agli ospiti della struttura stessa.

L'importo complessivo per l'attività a canone, ammonta a **euro 8.337,77 (Euro ottomilatrecentotrentasette/77) oltre IVA**

Per le eventuali attività in extra canone, che l'Istituto voglia far fare all'impresa aggiudicataria, per interventi imprevisi e imprevedibili, l'importo massimo stabilito è pari ad €. 2.000,00 (euro duemila) oltre iva.

Il prezzo indicato si intende comprensivo degli oneri della sicurezza e di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni

A.1	Importo servizio a canone e per presidio	€	8.337,77
A)	Totale servizio soggetto a ribasso	€	8.337,77
B.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	448,31
B.2	Oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€	51,69
B)	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
	Totale importo Servizio (A+B)	€	8.837,77
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C.1)	Extra Canone	€	2.000,00
C.2)	IVA 10% su (A+B)	€	883,78
C.2)	IVA 10% su C.1	€	200,00
	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice,		
C.2)	spese tecniche 2% (B+C.1)	€	216,76
	Totale somme a disposizione	€	3.300,54
	Importo Totale del servizio	€	12.138,31
	Importo mano d'opera	€	8.560,00
	Percentuale mano d'opera		70,28%
	Oneri a conferimento a discarica già inclusi nell'importo soggetto a ribasso	€	100,00

Ai fini della determinazione del valore di gara contrattuale la ditta attesta con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo, che è da intendersi obbligatorio e facente parte degli atti di gara, di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali e degli impianti, e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione la ditta stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento afferente l'ubicazione, l'articolazione, la superficie, la specifica destinazione od altre caratteristiche in genere dei locali e degli impianti da manutentare.

I lavori connessi al servizio dovranno essere effettuati in modo tale da non intralciare il normale svolgimento delle attività antimeridiane e pomeridiane del Convitto.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

5.1 Attività a canone

Le attività a canone comprendono le seguenti attività:

- attività di manutenzione preventiva e programmata
- tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio.

Per tale tipo di servizio non è prevista alcuna franchigia. Sono esclusi dal canone i soli interventi riguardanti nuove installazioni e/o modifiche impiantistiche dell'esistente.

5.1.1 Conduzione impianti

La conduzione degli impianti dovrà assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e dovrà inoltre garantire nei singoli locali di ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui l'impianto è stato realizzato.

L'Appaltatore garantirà nei vari ambienti il livello di sicurezza per cui l'impianto è stato costruito, ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI di riferimento.

Eventuali sospensioni programmate dell'impianto antincendio dovranno essere richieste e autorizzate dal Responsabile per iscritto.

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio dovranno essere effettuati tutti i controlli e attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli saranno effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno essere opportunamente registrati.

L'Appaltatore dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di segnalare all'Amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo.

L'Appaltatore verificherà periodicamente il regolare funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista per le misure da effettuare; la certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure dovrà essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate.

L'Appaltatore dovrà inoltre supportare ed assistere l'Amministrazione Contraente nell'espletamento di tutti gli obblighi definiti dalla normativa di settore.

Qualora la manutenzione comporti la sostituzione delle polveri degli estintori o la sostituzione di uno di essi o la sostituzione di qualsivoglia parte di impianto compreso nel presente capitolato, sarà cura ed onere a carico della ditta appaltatrice, smaltire con le forme previste dalla norma il materiale di risulta avendo cura di fornire alla stazione appaltante la relativa certificazione di smaltimento.

5.1.2 Attività di manutenzione preventiva e programmata

Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti antincendio sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto del presente capitolato e la predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari.

5.1.3 Tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio

Al Fornitore è delegata, così come richiesto dal D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 la compilazione del registro antincendio in tutti quei siti in cui sono presenti una o più attività soggette al controllo dei VV.F.

L'aggiornamento dovrà essere fatto entro e non oltre i 3 giorni successivi al controllo.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei dati minimi che devono essere riportati nel registro antincendio:

- **Identificativo impianto:**

Matricola: va indicato il numero di matricola dell'attrezzatura/impianto;

Descrizione matricola: va riportata la descrizione dell'attrezzatura/impianto.

- **Dati di manutenzione:**

Data manutenzione: va indicata la data di manutenzione (gg/mm/aaaa);

Tipo Manutenzione: va indicata una delle seguenti voci (Manutenzione - Verifica - Sorveglianza ricarica);

Manutenzione: vanno descritte le operazioni eseguite.

- **Documentazione consegnata:**

Codice documento: va indicato il codice del documento che viene rilasciato;

Descrizione documento: va riportata la descrizione del documento che viene rilasciato;
Data documento: va indicata la data di emissione del documento che viene rilasciato (gg/mm/aaaa).

5.1.4 Interventi di ripristino di lieve entità

Si intendono come tali, i singoli interventi, da effettuarsi su tutti i componenti degli impianti oggetto del presente capitolato interni e/o esterni all'edificio/unità di gestione la cui entità non eccede i 100,00 Euro oltre iva (per il calcolo dell'importo degli interventi dovrà farsi riferimento ai listini ufficiali di riferimento e ai corrispettivi della manodopera ufficiale al momento vigente).

Gli interventi di ripristino di lieve entità sono compresi nel canone.

Tali interventi, che non necessitano di preventiva autorizzazione del Responsabile dovranno essere comunque resi noti a quest'ultimo al termine degli stessi.

Le attività e prestazioni di cui al presente capitolato devono essere ordinariamente svolte dal lunedì al venerdì nell'orario compreso tra le ore 7.30 e le ore 20.00 e il sabato tra le ore 7.30 e le ore 14.00.

Resta fermo, per l'appaltatore, l'obbligo di intervenire 24 ore su 24 per tutto l'anno compresi giorni festivi nei casi di cui al successivo art. 5.3.1.

Sono escluse dal presente servizio le attività di manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 6.

Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi necessari per l'effettuazione delle attività previste nel canone stesso.

Nel caso di interventi di valore superiore alla franchigia (pari a 100,00 Euro ad intervento), l'Amministrazione sarà tenuta a retribuire all'Appaltatore un importo pari al valore delle attività decurtato della franchigia stessa qualora l'intervento sia stato consuntivato sulla base dei prezzi ufficiali di listino editi dal Prezziario Regionale Sicilia o da altri prezziari nazionali ufficiali; qualora invece l'intervento dovesse essere consuntivato in economia con il mero rimborso dei materiali ed il pagamento orario della mano d'opera ai prezzi ufficiali correnti, l'importo dovuto dovrà intendersi privo di franchigia.

ES. con consuntivazione da Prezziario Ufficiale: Nel caso in cui sia stato effettuato un intervento il cui costo sia stato di 500,00 Euro, essendo il valore della franchigia pari a 100,00 Euro, l'Amministrazione Contraente (qualora decida di far eseguire l'intervento dal Fornitore) dovrà corrispondere all'Appaltatore l'importo di 385,00 Euro.

5.2.1 Attività extra canone

Le attività extra canone dovranno essere preventivamente autorizzate dall'INPS e sono:

- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia (100,00 Euro oltre iva);
- interventi di sostituzione di apparecchiature complete in caso di guasto non riparabile, non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore;
- interventi relativi ad attività di manutenzione e guasto necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti, rilevati dall'Appaltatore in fase di sopralluogo iniziale.

5.2.2 - Riparazioni e fornitura di pezzi di ricambio

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e con l'impiego di materiali di prima qualità per i quali l'Appaltatore si farà garante.

Per i lavori sopra descritti, dovranno essere utilizzati ricambi originali, ove richiesto dotati di dichiarazione CE di conformità e marcatura CE come previsto dalla norma.

Saranno comprese nel corrispettivo e dunque a carico dell'Appaltatore tutte le parti di ricambio che si renderanno necessarie per la manutenzione, la riparazione e la buona conservazione degli impianti oggetto dell'appalto.

5.2.3 – Garanzia di buon funzionamento dei ricambi e dei componenti installati.

L'Appaltatore dovrà garantire, per una durata minima di mesi 12 (dodici) dall'installazione, il buon funzionamento dei ricambi e/o dei componenti installati.

In particolare, l'appaltatore sarà obbligato, con oneri a proprio carico, a risolvere tutti i guasti e tutte le problematiche riscontrati a seguito dell'installazione dei suddetti ricambi e/o componenti. Rientrano nel suddetto obbligo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accertamento della tipologia di guasto, la fornitura, il trasporto e l'installazione di nuovi ricambi, la fornitura della mano d'opera e quant'altro necessario per la risoluzione totale del problema riscontrato.

L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire, al fine di rimuovere i suddetti malfunzionamenti, entro il termine di cinque giorni lavorativi.

5.2.4 - Assistenza alle verifiche degli Enti Ispettivi

L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza in occasione delle verifiche degli Enti Ispettivi.

Sarà onere dell'Appaltatore prendere accordi con l'Ente preposto alle verifiche periodiche per il programma e l'esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Responsabile della corretta esecuzione del contratto.

5.3 - Pronto Intervento e servizio di Call Center

5.3.1 – Servizio di pronto intervento.

L'Appaltatore dovrà fornire un servizio di pronto intervento su chiamata in reperibilità (24 ore su 24 per tutto l'anno compresi giorni festivi) ed inviare personale idoneo ed abilitato per provvedere a riparare guasti e/o malfunzionamenti e ripristinare il funzionamento degli impianti in caso di fermo.

Nell'esecuzione del suddetto servizio di pronto intervento, l'Appaltatore deve garantire:

- a) un tempo massimo di intervento successivo alla chiamata di 60 minuti;

In caso di mancato intervento nei termini sopra indicati è facoltà dell'INPS applicare le eventuali modalità di risoluzione di cui all'art.14 del presente capitolato.

Nell'esecuzione del suddetto servizio di pronto intervento l'Appaltatore deve porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire che l'intervento venga effettuato in sicurezza.

5.3.2 – Servizio di Call Center

L'Appaltatore dovrà attivare un servizio di Call Center, comunicando al Responsabile della corretta esecuzione del contratto i recapiti telefonici di linee della rete fissa cui riferirsi per le chiamate. I recapiti costituiti da telefoni portatili saranno accettati ad integrazione, ma non in sostituzione di apparecchi della rete fissa.

Gli oneri relativi al presente articolo sono tutti compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le attività di manutenzione straordinaria sono escluse dal presente appalto.

Pertanto:

- è mera facoltà dell'INPS richiedere all'appaltatore l'esecuzione di attività di manutenzione straordinaria, al di fuori di quanto contrattualmente previsto e quindi senza obbligo di accettazione da parte dell'appaltatore;
- nessuna delle attività di manutenzione straordinaria potrà essere effettuata senza il preventivo consenso del Responsabile della corretta esecuzione del contratto, il quale disporrà a suo insindacabile giudizio circa la necessità dell'attività stessa;
- l'Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione per l'esecuzione di queste eventuali attività sugli impianti, qualora l'INPS le affidasse a terzi abilitati, durante la vigenza del presente rapporto.

Non costituisce attività di manutenzione straordinaria se resa necessaria a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte dell'Appaltatore.

Qualora si rendessero necessarie attività di manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente valutata ogni possibile soluzione, tenendo presente lo stato di uso dell'impianto, il suo impiego nel contesto della sua ubicazione e l'eventualità, se ritenuta opportuna, di avvalersi di ricambi di diversa tecnologia.

Al termine delle attività, eventualmente eseguite da altra Ditta, verranno effettuate le verifiche straordinarie alla presenza di tecnici di entrambe le ditte e verranno consegnati all'Appaltatore copia delle dichiarazioni di conformità e relazioni tecniche relative all'intervento effettuato. L'Appaltatore non potrà esimersi in nessun modo dal continuare l'attività di manutenzione.

ART. 7 - PRESCRIZIONI VARIE

- A) Gli interventi di manutenzione e le verifiche dovranno essere eseguiti da personale specializzato e munito di certificato di abilitazione come precisato dalla norma di riferimento.
- B) Ai sensi dell'art. 1 del Decreto 22.01.2008 n. 37 l'appaltatore dovrà possedere le abilitazioni di cui alla lettera G.**
- C) L'appaltatore inoltre dovrà essere in possesso dell'iscrizione regionale all'albo gestione rifiuti relativamente ai codici CER dell'attività del presente capitolato, o in assenza di tale iscrizione dovrà essere in possesso di contratto con apposita discarica ove conferire le polveri ed i rifiuti derivanti dall'appalto in essere.**
- D) Al personale dell'Appaltatore è fatto assoluto divieto di toccare, intervenire, effettuare manovre o interventi su strutture, impianti e apparecchiature che non siano direttamente attinenti all'appalto.
- E) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima cura e cautela per non arrecare disagi o disturbi al regolare funzionamento delle attività dell'INPS negli ambienti interessati al servizio o adiacenti agli stessi, salvo accordi o disposizioni particolari del Responsabile della corretta esecuzione del contratto.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente capitolato.

In particolare deve:

- A) Provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio di cui ai punti precedenti.
- B) Consegnare all'INPS, prima dell'avvio del servizio, la descrizione della struttura organizzativa preposta al servizio.
- C) Consegnare all'INPS, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei preposti e degli operatori tecnici abilitati alla manutenzione muniti dei "Certificati di abilitazione" ai sensi di legge
- D) Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui ai precedenti punti, nei termini temporali ivi indicati, comporterà l'applicazione di penali, come disciplinato dal successivo art. ad insindacabile giudizio dell'INPS, nonché l'eventuale esercizio, da parte dell'INPS medesimo, della facoltà di sospensione dei pagamenti.
- E) Qualora, nell'effettuazione dell'appalto si verificasse un incidente di qualsiasi entità, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Responsabile della corretta esecuzione del contratto entro il termine massimo di 24 ore.
- F) In caso di sciopero del personale addetto o in presenza di altre cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'INPS almeno due giorni prima, e impegnarsi comunque ad assicurare i servizi d'emergenza.
- G) Qualora l'INPS ritenga non valido il personale operante presso la struttura, l'Appaltatore dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta dell'INPS, alla sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 1) L'Appaltatore deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio e deve ottemperare a quanto specificatamente indicato nel presente capitolato.

- 2) Entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio l'Appaltatore deve presentare al Responsabile della corretta esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 17, il proprio piano di sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dal D.Lgs.n° 81/2008 e successive modifiche.
L'Appaltatore dovrà altresì predisporre gli opportuni piani di sicurezza secondo le indicazioni del DPR 03.07.2003 n. 222: Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
- 3) L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs.n°81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità degli ospiti e del personale INPS e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità.
- 4) Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile dell'esecuzione del contratto l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché del nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs.n°81/2008 e del Medico Competente.
Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Responsabile della corretta esecuzione del contratto entro 5 giorni lavorativi.
- 5) L'Appaltatore ha l'onere di possedere od ottenere, prima dell'avvio del servizio, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del presente servizio, che dovrà esibire ad ogni richiesta dell'INPS, in originale o copia autentica. Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà l'impossibilità per l'INPS di procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture stesse.
Analogamente l'Appaltatore dovrà portare tempestivamente a conoscenza dell'INPS il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'INPS si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell'INPS, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

L'Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terzi, agli ospiti e al personale INPS dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà dell'INPS saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'INPS si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della corretta esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

ART. 11 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

1. L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.
2. Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
E' tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.
Qualora l'INPS accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, potrà adottare la facoltà di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.17.
L'INPS provvederà, in ogni caso, a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.
3. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs.n°81/08), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 12 – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE – IL REFERENTE

Per la regolare esecuzione l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente, Coordinatore responsabile del servizio, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio e al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e consulenziale, sia sotto il profilo tecnico che commerciale. In caso di emergenze, il Referente dovrà intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto.

L'INPS si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'INPS dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al Responsabile della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. 13- PERSONALE ADDETTO

Per provvedere al servizio l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto o contrattualizzato, od eventualmente socio nel caso in cui l'Appaltatore sia una Società cooperativa di produzione e lavoro, convenientemente esperto e formato, in possesso dei "Certificati di abilitazione" di cui al DPR 162/99, operante sotto la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore medesimo.

Tale personale deve essere, inoltre, adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze dell'INPS, di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

L'INPS ha facoltà di chiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare che il personale adibito al presente servizio mantenga un comportamento corretto e cordiale e una adeguata professionalità.

In caso di inadempienze si applicheranno le disposizioni contrattuali relative a tale fattispecie.

ART. 14. – PENALI

Qualora l'Appaltatore venisse meno ad uno qualunque degli obblighi assunti con il presente atto, verrà applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata una penalità pari **1 ‰** del valore netto contrattuale. Nel caso di cumuli di infrazioni verranno applicate tante penalità quante saranno le infrazioni accertate. Le penalità verranno applicate sulla base di quanto constatato nelle visite di controllo, senza bisogno di particolare diffida o messa in mora; di essa verrà data comunicazione ufficialmente all'Appaltatore.

Al raggiungimento di un numero pari a tre infrazioni la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio potrà risolvere il contratto per inadempienza contrattuale.

L'applicazione delle penalità non escluderà la detrazione delle quote di prezzo corrispondenti alle eventuali mancanze imputabili all'Appaltatore nè, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 15 - RECESSO

L'INPS può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'impresa:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l'INPS intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

L'INPS è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'INPS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in caso di affidamento in Global Service dei servizi, a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica indetta dalla Direzione Centrale dell'Istituto.

ART. 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'INPS, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'INPS dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'INPS prima della stipula del contratto.

ART. 19- SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

ART. 21 -CAM

Questo documento ai sensi dell'art. 34 della D.lvo 50/2016 viene redatto ai sensi del Decreto 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contiene i «Criteri ambientali minimi» e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici e per la gestione dei cantieri, definisce i «criteri ambientali», individuati per le diverse fasi di definizione della procedura di gara, che consentono di migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore. Tali «criteri» corrispondono ove possibile a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

ART. 21.a - SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI (criterio 2.4 del D. 11.10.2017)

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione) deve prevedere i seguenti criteri.

Disassemblabilità

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali;

Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel presente capitolo. Il suddetto requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi riportati:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (p. es. membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

Verifica: La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale auto dichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Materiali edili

Materie plastiche

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
- 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

Verifica: L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale auto dichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Murature in pietrame e miste

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista deve prescrivere l'uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti).

Verifica: L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Pavimenti e rivestimenti

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri

selezionali dalla decisione 2009/607/CE:

- 4.2. consumo e uso di acqua;
- 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
- 4.4. emissioni nell'acqua;
- 5.2. recupero dei rifiuti.

Verifica: L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

ART. 21.b - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE (criterio 2.5 del D. 11.10.2017)

Demolizioni e rimozione dei materiali

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
 - individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
 - una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
 - una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
 - una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

Verifica: l'offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

Materiali usati nel cantiere

I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. "Specifiche tecniche dei componenti edilizi" del presente capitolato speciale

Prestazioni ambientali

Fermo restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica, redatta dall'offerente, deve contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:

- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia*

pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla «Watch-list della flora alloctona d'Italia» (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc.;
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

Verifica: l'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
- piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformità. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle polveri;
- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

Verifica: l'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

Scavi e rinterri

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e

requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere.

ART. 21.c - CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI E SOCIALI) (criterio 2.7 del D. 11.10.2017)

Varianti migliorative

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al presente capitolato, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

Verifica: l'appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. La stazione appaltante deve prevedere operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore del bando sulla base dei criteri contenuto al capitolo 2 del D. 11.10.2017.

Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Verifica: L'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti).

Caltagirone 20.05.2021

Il tecnico